



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA

“Approvazione del Regolamento del porto di Cattolica”

Il Capo del Circondario marittimo di Rimini:

- VISTI:** gli artt. 104 e 105 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 e la Legge 16.03.2001, n. 88, in tema di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTI:** la Legge 27.12.1977, n. 1085 (*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*), il D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 (*Codice della nautica da diporto*) ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con D.M. 29 luglio 2008, n. 146;
- VISTA:** la Legge 28.01.1994, n. 84 (*Legislazione in materia portuale*), come da ultimo novellata con Legge 15 marzo 2024, n. 28;
- VISTI:** la Legge 13.05.1940, n. 690 (*Servizio antincendio nei porti*), le Circolari DEM2B/1781 del 21.09.2000 (*Movimentazione prodotti petroliferi*) e DEM3/1823 del 19.07.2002 (*Disciplina attività di bunkeraggio nei porti*) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO:** il “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione – approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. – e, in particolare, l’art. 6 comma 7 del “Nuovo Codice della Strada”, concernente il potere del Comandante del porto, Capo del Circondario marittimo, di disciplinare con Ordinanza ex art. 59 del Reg. di Esecuzione al Codice della Navigazione la circolazione nelle strade aperte all’uso pubblico in aree portuali;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 140/1991 del 19.11.1991 (con cui è stato approvato e reso esecutivo il “*Regolamento del porto di Cattolica*”), e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE:** le proprie Ordinanze afferenti alle attività nautiche e portuali, tra cui, in particolare: n. 114/2003 del 01.12.2003 (*Regolamento per le operazioni di Bunkeraggio nei porti del Circondario marittimo di Rimini*); n. 29/2011 del 29.04.2011 (*Pesca sportiva lungo le banchine dei porti del Compartimento marittimo di Rimini*); n. 97/2015 del 10.09.2015 (*Obbligo conteggio e registrazione di persone a bordo di unità trasporto passeggeri*); n. 114/2015 del 20.11.2015 (*Regolamentazione servizio ponte mobile levatoio Porto canale di Cattolica*); n. 07/2019 del 14.02.2019 (*Vigilanza e iscrizione nel registro ex art. 68 Cod. Nav.*); n. 49/2019 del 03.06.2019 (*Uso a bordo di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e operazioni di ossitaglio*); n. 12/2020 del 05.03.2020 (*Disposizioni afferenti la sicurezza della navigazione in occasione di lavori marittimi che comportino l’impiego di operatori subacquei nelle acque del Circondario marittimo di Rimini*); n. 33/2022 del 16.05.2022 (*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Rimini*); n. 87/2023 del 27.09.2023 (*Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi relativo ai Porti del Circondario Marittimo di Rimini*); n. 33/2024 del 16.05.2024 (*Regolamento delle navi in sosta non operativa o notturna e del servizio di guardiania a bordo delle unità in disarmo nei porti del Circondario Marittimo di Rimini*);

- VISTI:** gli artt. 17, 30, 62-63, 68-71, 79-82 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942, n. 327), e gli artt. 23, 28, 59, 61-88, 524 del relativo Regolamento d'esecuzione – parte marittima (D.P.R. 15.02.1952, n. 328);
- CONSIDERATO** che, sebbene il porto di Cattolica sia classificato come porto regionale ai sensi della vigente normativa, spetta all'Autorità Marittima disciplinare gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione e portuale ed alla tutela dell'ambiente marino;
- RITENUTO** necessario, per quanto sopra, emanare un regolamento recante prescrizioni volte a garantire la sicurezza della navigazione e portuale, anche a favore degli stessi utenti del porto, nonché salvaguardare l'ambiente marino ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia, compresa la disciplina della circolazione stradale in ambito portuale, armonizzandole con le previgenti disposizioni nel tempo emanate ed applicabili nel loro complesso al porto di Cattolica;
- CONSIDERATE** le positive intese intervenute con il Comune di Cattolica in ordine al contenuto del presente provvedimento, al fine di ottimizzarne l'applicazione;
- SENTITI** la Capitaneria di porto di Pesaro, l'Ufficio Locale Marittimo di Gabicce Mare e il Comune di Gabicce Mare;

ORDINA

Articolo 1 **(Approvazione del Regolamento)**

È approvato l'allegato “Regolamento del porto di Cattolica”, parte integrante della presente Ordinanza, che entra in vigore a far data dalla sua emanazione, abrogando ogni precedente disposizione in contrasto con la presente ed integrando ogni altra disposizione in materia precedentemente emanata da questa Autorità Marittima.

È abrogata in particolare l'Ordinanza n. 140/1991 del 19.11.1991 di questo Comando e le sue successive modificazioni ed integrazioni (tra cui le Ordinanze n. 110/1992 del 04/08/1992, n. 51/1996 del 16/05/1996, n. 69/1998 del 12/06/1998, n. 26/1999 del 23/03/1999, n. 97/2005 del 05/11/2005, n. 47/2016 del 18/05/2016).

Articolo 2 **(Inosservanze e disposizioni finali)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante la sua pubblicazione all'albo di questa Autorità marittima e sulla pagina “ordinanze” del sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/rimini.

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi del Codice della Navigazione (in particolare, artt. 1112, 1113, 1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 1174, 1222, 1231), degli artt. 53-57 del D.Lgs. 171/2005, delle disposizioni del nuovo Codice della Strada e relativo regolamento e della normativa ambientale applicabile.

I trasgressori saranno altresì responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Rimini, (data del protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giorgia CAPOZZELLA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIORGIA CAPOZZELLA

In Data/On Date:
mercoledì 28 agosto 2024 11:58:40



REGOLAMENTO DEL PORTO **DI CATTOLICA**

Approvato con Ordinanza n. 68/2024 datata 28.08.2024
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Rimini

PORTO DI CATTOLICA
CENNI STORICI E CLASSIFICAZIONE



Le prime notizie di quello che sarà poi il porto di Cattolica si riferiscono al 16 maggio 1768, data in cui la comunità di Gabicce cedeva la proprietà dell'alveo destro del torrente Tavollo alla comunità di San Giovanni in Marignano, di cui Cattolica era all'epoca frazione, *"affine di costruirvi un porto"*.

Dopo poco meno di un secolo, trascorso tra progetti bocciati e difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari, viene presentato nel 1850, dall'Ingegnere Biagio Schiedi, il progetto definitivo che viene approvato il 20 maggio 1851, con inizio dei lavori nell'aprile del 1853.

Nel 1865 il porto di Cattolica viene classificato di IV classe ed affidato alla gestione del Comune di San Giovanni in Marignano.

Con Regio Decreto del 5 agosto 1920, n. 1458 il porto di Cattolica viene classificato di 2^a categoria – III classe.

La L. 84/94 (*"Riordino della legislazione in materia portuale"*) ha introdotto (art. 4) una nuova classificazione dei porti articolata su due categorie:

- la prima relativa a porti interessanti la difesa e la sicurezza dello Stato;
- la seconda comprende la generalità dei porti con funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, diportistiche, pescherecce, di approvvigionamento energetico.

Rispetto al R.D. n. 3095 del 1895, le classi della 2^a categoria sono passate da quattro a tre: in particolare la L. 84/94 ha individuato nella 1^a classe i porti di rilevanza economica internazionale; nella 2^a i porti di rilevanza economica nazionale; nella 3^a i porti di rilevanza economica interregionale e regionale. La classificazione, troppo generica per i porti della 2^a e 3^a classe della seconda categoria, avrebbe dovuto essere precisata per gli aspetti dimensionali, tipologici e funzionali da un apposito decreto. A tale scopo l'allora Ministero dei Trasporti e della navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) trasmise alle Regioni, nel luglio del 1996, una bozza di decreto, precisando per ogni classe gli indicatori di tipo quantitativo, funzionale e strutturale.

La Regione Emilia-Romagna, con delibera del Consiglio Regionale n. 503, 11 dicembre 1996, confermata dal prit98-2010 nei contenuti, accolse l'impostazione ministeriale includendo nella 3^a classe anche il porto di Cattolica.

In attesa di un'accettazione da parte del Ministero della proposta regionale e del Decreto attuativo sulla classificazione dei porti, in base alla L.R. n. 19/1976 riguardante il sistema portuale e la L.R. n. 11/83 (che ha introdotto alcune modifiche alla legge n. 19/76), il porto di Cattolica è pertanto classificato come porto regionale.

Il porto canale divide Cattolica dal comune di Gabicce (PU) e segna il confine tra le Marche e l'Emilia Romagna. Entrambi i comuni fanno parte della conurbazione costiera che si estende in questo tratto senza soluzione di continuità.

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, la sosta delle navi mercantili in genere, dei galleggianti, nonché delle unità da diporto e da pesca, ivi comprese le navi e galleggianti in attesa di movimento, nonché l'uso delle aree portuali e delle relative adiacenze, ivi compresa la circolazione e la sosta veicolare e più in generale tutte le attività portuali e marittime *lato sensu* che, a vario titolo, si svolgono nell'ambito del porto di Cattolica.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle corrispondenti discipline di carattere generale adottate dalla Capitaneria di porto di Rimini.
3. Le presenti norme sono ispirate dalle particolari condizioni organizzative e morfologiche del porto e non contraddicono i principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre riferirsi in tutti quei casi in cui si verifichino parità di situazioni tra le specialità disciplinate dalle norme che seguono.
4. Costituiscono ambito portuale gli specchi acquei interni al porto addetti alla navigazione marittima e quelli esterni alle opere foranee, comunque destinati all'espletamento di operazioni portuali.
5. Non sono soggette all'applicazione del presente titolo le banchine ed i pontili assentiti in concessione a privati (sodalizi nautici, cantieri navali, ecc.).

Art. 2
(Unità soggette alla regolamentazione)

1. Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi e galleggianti, come definiti dall'art. 136 del Codice della Navigazione, che transitano, sostano, navigano ed effettuano operazioni commerciali nel porto di Cattolica, fatta salva l'assegnazione del particolare posto di ormeggio per unità navali militari, nonché per le navi che devono compiere operazioni commerciali soggette ad eventuali vincoli di dimensioni, caratteristiche o di pescaggio.
2. Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, la parola nave e/o unità indica sia le navi che i galleggianti come definiti dal vigente Codice della Navigazione.

PARTE I
DISCIPLINA
DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA DELLE UNITÀ NAVALI

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 3
(Utilizzo e destinazione delle banchine)

1. Il demanio portuale che compete all'Autorità marittima di Cattolica coincide con le banchine di ponente e levante del torrente Tavollo che, dai moli di ingresso al porto, si estendono linearmente fino al ponte Tavollo, sul prolungamento di via I. Bandiera. L'utilizzo e la destinazione delle banchine dell'ambito portuale (**Allegato 1**), è disciplinato come di seguito specificato:
 - a) **banchina di ponente:**
Banchina destinata alle attività pescherecce (carico-scarico e spedizione del pescato). Sulla banchina vige in generale il divieto di ormeggio, fatta eccezione per le unità dedicate alla piccola pesca e per il tempo strettamente necessario per l'imbarco e/o lo sbarco delle attrezzature da pesca;
 - b) **darsena peschereccia:**
La darsena è di forma rettangolare con complessivi metri 590 di banchina.
Al suo interno è posizionato un pontile galleggiante, lungo ml. 60 (sessanta), costituito da un modulo centrale e dieci bracci trasversali; la superficie d'acqua è di mq. 21380 circa, con profondità media del fondale di circa metri 2 (due).
 - b1) Banchina Sud (**adiacente a via Antonini**): è destinata all'ormeggio di unità da pesca; un tratto di circa 10 m di banchina è riservato agli approdi dei mezzi nautici dell'Autorità marittima e/o di altre unità in servizio pubblico;
 - b2) Banchina Ovest (**adiacente alla "darsena Marinali d'Italia"**): destinata all'ormeggio di unità da pesca;
 - b3) Banchina Nord (**adiacente alla darsena turistica**): destinata principalmente all'ormeggio di unità da pesca e in linea di massima, qualora lo spazio lo consenta, alle unità da traffico facenti base logistica nel porto di Cattolica, compresi i c.d. cutter (unità trasporto passeggeri);
 - b4) Banchina Est (**lato statua della Madonnina**): destinata principalmente allo **sbarco del prodotto ittico**, che **potrà avvenire**, fatte salve normative di settore specifiche che prevedono orari diversi e eventuali richieste straordinarie da avanzare alla locale Autorità Marittima, dal **lunedì al venerdì** dalle ore 04.00 alle ore 20.00 e il **sabato** dalle ore 07.00 alle ore 12.00;
 - b5) Pontile galleggiante: destinato principalmente all'ormeggio di unità da pesca di piccole dimensioni, facenti base nel porto di Cattolica, per una lunghezza max di mt. 14.
Il lato esterno dell'ultimo modulo del pontile è generalmente destinato all'ormeggio temporaneo di unità ivi destinate dall'A.M.;
 - c) **banchina di levante:**
Il molo di levante, ricadente interamente nel territorio del Comune di Gabicce Mare, attualmente misura mt. 260 dalla testata del molo. In esso vige normalmente il divieto d'ormeggio, con esclusione del periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre, quando può essere consentito l'ormeggio alle unità trasporto passeggeri impegnate in operazioni commerciali da e per il porto, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima. Un tratto di banchina di mt. 10 (dieci) è destinato all'ormeggio delle unità che effettuano servizio pubblico tra le due sponde del canale.
2. Per sopravvenute e contingenti esigenze di polizia e di sicurezza, l'Autorità Marittima si riserva di attuare una diversa destinazione delle banchine e degli spazi portuali, compatibilmente con

le caratteristiche e con le dimensioni delle navi. A tal riguardo, potranno essere disposte – qualora necessario – manovre d'ufficio con provvedimento scritto o verbale (nei casi di urgenza) dell'Autorità Marittima ad onere e spese del proprietario/armatore, senza che ciò dia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

Art. 4
(Norme di sicurezza generali)

1. Salve le eventuali diverse disposizioni di cui ad altri articoli del presente Regolamento e salvo diverso ordine dell'Autorità Marittima, tutte le unità navali devono ormeggiarsi in modo tale da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre.
2. Tutte le unità debbono essere in possesso della documentazione prevista, in corso di validità, e delle dotazioni marinarie prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione.
3. Le unità ormeggiate devono evitare di far sporgere attrezzature di bordo che possano arrecare danno a persone e/o cose. Le unità da pesca e le attrezzature in dotazione devono essere mantenute perfettamente pulite.
4. In presenza di condizioni meteo-marine sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca), i comandanti/responsabili delle navi, dei motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare. L'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica, per ragioni di sicurezza portuale e marittima, può ordinare i rinforzi degli ormeggi o qualsiasi manovra ritenuta necessaria per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle strutture portuali. Potrà ordinare, altresì, l'utilizzo di idonei rimorchiatori. Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del presente comma, verranno addebitate all'armatore della nave destinataria del provvedimento d'ufficio.
5. È vietato l'ancoraggio di qualsiasi unità negli specchi acquei portuali, ad eccezione di casi di estrema necessità e previa esplicita autorizzazione dell'Autorità Marittima.
6. È vietato ormeggiarsi in corrispondenza delle scale di accesso presenti lungo i tratti di banchina portuale.
7. L'uso in porto del fischio e della sirena è proibito, ad eccezione delle previste segnalazioni di manovra, di emergenza e di tutti gli altri segnali prescritti dal Regolamento per evitare gli abbordi in Mare (Colreg '72).
8. Le opere foranee del porto di Cattolica sono costituite da varie tipologie di strutture (tripodi, massi di varie forme e pezzatura, muri paraonde ecc.); sono pertanto da considerarsi aree particolarmente pericolose per le caratteristiche intrinseche delle stesse, nonché per le insidie che possono essere generate dalle frequenti mareggiate (buche, avvallamenti, ecc.). Per quanto precede, è vietato l'accesso alle predette strutture per il pericolo intrinseco della loro natura costruttiva e, in ogni caso, chiunque vi acceda a qualunque titolo, oltre a soggiacere alle sanzioni previste dalla normativa vigente, lo fa a proprio rischio e pericolo.

Art. 5
(Navigazione all'interno del porto)

1. Nel porto di Cattolica, le navi, le imbarcazioni, i natanti e ogni altro tipo di unità navale devono navigare con la massima prudenza, nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque **non superiore a 3 (tre) nodi**. In ogni caso, la velocità deve essere tale da non determinare moto ondoso che possa agitare le acque portuali e/o creare pericolo o danni per le altre unità ormeggiate. Le unità dovranno navigare comunque con assetto in dislocamento e rispettare le distanze di sicurezza pari ad almeno 2 volte la propria lunghezza, con divieto assoluto di effettuare sorpassi. Solo le unità appartenenti alle Forze di Polizia potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità indicato.

I casi di forza maggiore o stato di necessità che imponessero il superamento del limite di velocità sopra citato dovranno essere dichiarati formalmente all'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica (ovvero, in orario di chiusura di tale ufficio, alla sala operativa della Capitaneria di porto di Rimini) e fatti seguire da annotazione nel giornale nautico, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, anche da dichiarazione di evento straordinario ai sensi dell'art. 182 del Codice della Navigazione. La comunicazione all'Autorità marittima dovrà essere effettuata anche nel caso in cui l'unità navale, per sue caratteristiche nautiche, debba procedere a velocità minima superiore a quella prevista.

2. Ferme restando le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione radio e fatte salve le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), le navi/unità navali in entrata/uscita devono tenere la dritta rispetto alla mezzzeria dell'imboccatura e del canale. Le unità navali in entrata devono dare la precedenza alle unità navali in uscita.
3. Trattandosi di porto canale costituito dal tratto terminale di un corso d'acqua, il canale di accesso/uscita portuale, lungo la rotta di accesso/uscita, presenta batimetrie in continua evoluzione, non costanti e non uniformi ma di entità variabile, per effetto delle periodiche mareggiate, correnti marine e deposito di materiale di origine fluviale, che ne causano frequenti riduzioni in ampiezza e in profondità. Per quanto precede:
 - a) tutte le unità in ingresso e uscita dal porto di Cattolica, oltre a procedere con la massima prudenza e con la minima velocità consentita dalle esigenze di manovra, dovranno seguire l'andamento delle batimetriche in funzione delle loro caratteristiche tecniche, in particolar modo del proprio pescaggio massimo;
 - b) è comunque sempre vietata l'uscita/l'ingresso dal/nel bacino portuale a tutte le unità aventi pescaggio massimo di sicurezza tale da non consentire all'unità medesima di avere sempre sotto la chiglia o appendice/i immersa/e un "franco sottochiglia" pari a 0.30 mt con condizioni di marea non negativa e condizioni meteo-marine assicurate, adottando, in ragione della mutevolezza dei fondali, ogni ulteriore cautela preventiva suggerita dalla buona perizia marinaresca. Particolare attenzione in fase di ingresso/uscita sia posta comunque anche per unità aventi pescaggi più limitati, in presenza di condizioni meteomarine avverse e di bassa marea;
 - c) i comandanti delle unità navali in ingresso/uscita nel porto di Cattolica dovranno comunque valutare secondo i canoni dell'arte marinaresca, in relazione alla situazione batimetrica e agli spazi di manovra ed evoluzione del porto, al pescaggio, alla distribuzione dei pesi a bordo, alle caratteristiche dimensionali, evolutive e di manovra della propria unità, alle condizioni meteo marine in atto e previste, se intraprendere la manovra di uscita/entrata. Nel caso valutino che tale manovra possa compromettere la sicurezza dell'unità e mettere in pericolo il proprio equipaggio, dovranno dirigere verso altri porti o per l'ancoraggio in rada se in ingresso, ovvero se destinati all'uscita, dovranno attendere all'ormeggio il manifestarsi delle condizioni di sicurezza necessarie all'effettuazione della manovra.
4. Per le ulteriori norme, divieti e obblighi inerenti alla navigazione all'interno dei porti del Circondario, si rimanda a quanto stabilito nel *"Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Rimini"*, da ultimo approvato con Ordinanza n. 33/2022 in data 16/05/2022 della Capitaneria di porto di Rimini.

Art. 6 **(Incidenti)**

1. Chiunque arrechi danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre navi, ovvero riporti avarie di rilievo ad un'unità navale nel porto di Cattolica, deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.
2. Dovrà, altresì, essere data comunicazione all'Autorità Marittima di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza dell'unità, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino. Detto obbligo

è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo, potenziale o in atto.

Art. 7
(Prescrizioni generali)

1. Tutte le unità navali munite di apparato radio VHF devono fare ascolto sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz) durante l'attraversamento degli specchi acquei portuali.
2. Al fine di assicurare in qualsiasi momento l'attuazione di manovre di emergenza, è fatto obbligo alle unità navali:
 - a. siano esse in armamento o in disarmo, di avere a bordo personale imbarcato o di guardianaggio abilitato alla condotta dell'unità e numericamente sufficiente;
 - b. qualora non sia possibile una sistemazione logistica permanente, di depositare, presso l'Autorità Marittima, le generalità, l'indirizzo e il numero telefonico del personale idoneo alla condotta dell'unità.
3. Tutte le navi o unità, in considerazione della posizione prospiciente ad abitazioni private o locali commerciali delle banchine ove stazionano, devono eseguire le manovre di ormeggio e disormeggio a lento moto ovvero al minimo dei giri consentiti dal motore.

Art. 8
(Divieti)

1. È vietato a qualunque unità di ancorarsi e/o sostare in un raggio di 0,5 miglia dall'imboccatura del porto di Cattolica.
2. Nella zona di mare prospiciente l'imboccatura del porto di Cattolica, per un raggio di 0,5 miglia marine, a partire dalle estremità del canale e dai fanali rosso e verde, non sono consentite attività marittime che possano contrastare il sicuro approdo delle navi, quali: regate veliche, gare di pesca, sparo fuochi, attività balneari, attività di sci nautico, windsurf, kitesurf, paracadutismo ascensionale, attività subacquee sportive e/o professionali nonché qualsiasi altra ulteriore attività collegata con l'uso del mare incompatibile con la destinazione operativo-funzionale di tali specchi acquei e non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima ovvero da altra competente autorità.

TITOLO II
Disciplina degli ormeggi

Capo I
Richieste di ormeggio e relativa autorizzazione

Art. 9
(Assegnazione posti di ormeggio)

1. I posti di ormeggio sono assegnati alle varie unità secondo le modalità di cui al presente titolo e possono essere soggetti, in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale.
2. In caso di necessità, l'A.M. può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio ad altre banchine portuali.
3. Ove l'ordine impartito non fosse eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
4. È fatto divieto a qualsiasi unità di sostare presso la banchina e nello specchio antistante i distributori fissi di carburante, a meno che la stessa non debba rifornirsi di carburante, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.
5. Eventuali deroghe alle suddette disposizioni potranno essere concesse con provvedimento motivato dell'Autorità Marittima, in presenza di accertate particolari circostanze tecnico-operative e/o condizioni meteo-marine avverse.

Art. 10
(Domanda di ormeggio)

1. Il comandante della nave, ovvero l'agente marittimo raccomandatario, dell'unità da pesca o da traffico che intende fare scalo nel porto di Cattolica deve inoltrare all'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica apposita domanda, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, salvo i casi di comprovata necessità, al fine di ottenere l'assegnazione del posto di ormeggio.
2. La ricezione della predetta comunicazione non costituisce ad alcun titolo accettazione della richiesta di approdo da parte dell'Autorità Marittima, che si riserva di autorizzare l'approdo subordinatamente alla disponibilità di banchine e al mantenimento delle condizioni di sicurezza e operatività del porto canale, tenuto conto del criterio di precedenza stabilito dall'art. 62 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.
3. Qualora la sosta sia prevista per un periodo non superiore a 6 (sei) ore, l'autorizzazione potrà essere richiesta all'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica (o alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Rimini fuori orario d'ufficio), via telefono o via canale radio VHF 16, per ottenere il nulla osta all'ingresso e l'indicazione del relativo posto di ormeggio presso la banchina che verrà assegnata.
4. **Dall'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo sono esclusi:**
 - a) le unità già facenti base logistica nel Porto di Cattolica;
 - b) le unità da pesca iscritte nel Compartimento marittimo di Rimini, limitatamente alle operazioni di sbarco del prodotto ittico;
 - c) le unità trasporto passeggeri facenti base nel Compartimento marittimo di Rimini, limitatamente alle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri;
 - d) le unità da diporto destinate all'ormeggio presso banchine e/o pontili assentiti in concessione a privati (sodalizi nautici, cantieri navali, ecc.).
5. Le unità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma hanno comunque l'obbligo di chiedere l'autorizzazione all'ormeggio all'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica, con almeno 30 (trenta) minuti di anticipo rispetto all'ingresso in porto, tramite VHF ch. 16 ovvero con altro idoneo mezzo di comunicazione.

6. Le unità adibite al traffico impegnate in brevi gite lungo la costa romagnola e interessate ad ottenere accosti in modo continuativo durante il periodo estivo, dovranno produrre opportuna istanza in carta legale al Comandante del Porto, con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto all'inizio del servizio richiesto (e comunque non oltre il 15 maggio di ogni anno).
7. In caso di avverse condizioni meteorologiche, le unità in transito che abbiano necessità di rifugio sono esonerate dalla presentazione dell'istanza di cui sopra, fermo restando l'obbligo di dare apposita comunicazione all'Autorità marittima, prima di entrare in porto.

Art. 11
(Requisiti della domanda di ormeggio)

1. La domanda di ormeggio deve riferirsi ad una sola nave e deve indicare:
 - tipo e nome della nave;
 - dati dell'armatore e/o noleggiatore;
 - lunghezza, tonnellaggio di stazza lorda e netta, stato di bandiera;
 - *call sign* e numero IMO (ove applicabili);
 - data e ora di previsto arrivo (comunicando tempestivamente eventuali variazioni);
 - numero persone di equipaggio e passeggeri;
 - motivo dell'approdo;
 - merci esistenti a bordo e quantitativo da imbarcare o sbarcare;
 - data e ora di prevista partenza (comunicando tempestivamente eventuali variazioni);
 - porto di provenienza;
 - porto di destinazione;
 - pescaggio massimo.
2. La mancanza anche di una sola delle indicazioni di cui sopra esonera l'Autorità Marittima dalle conseguenze derivanti dagli elementi sconosciuti.

Art. 12
(Autorizzazione dell'Autorità Marittima)

1. Acquisite e valutate le informazioni di cui al precedente articolo, l'Autorità Marittima provvederà, se del caso, ad autorizzare le navi/unità ad approdare nella banchina richiesta ovvero ad assegnare il posto di ormeggio idoneo, in relazione alle dimensioni, caratteristiche e tipologia dell'unità, nonché alle esigenze operative del porto.
2. All'arrivo in porto, i Comandanti delle navi/unità sono tenuti a comunicare all'Autorità marittima, a mezzo apparato VHF sul canale 16, l'avvenuto ormeggio in banchina osservando le prescrizioni eventualmente loro impartite ai fini della sicurezza portuale, pur rimanendo a carico del Comando di bordo stesso ogni responsabilità per danni a cose o persone riconducibili alle manovre compiute.
3. Salvo casi di forza maggiore, il posto di ormeggio assegnato dall'Autorità marittima deve essere occupato nel giorno indicato sulla richiesta, pena la decadenza del diritto su di esso.
4. Le navi e le imbarcazioni ormeggiate in porto devono lasciare libero l'ormeggio a semplice richiesta dell'Autorità Marittima, alla quale compete la facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio delle manovre che si rendessero necessarie ai sensi dell'art. 63 del Codice della Navigazione.

Art. 13
(Spostamenti delle navi)

Qualsiasi spostamento delle navi da un posto di ormeggio ad un altro, anche lungo la stessa banchina, deve essere autorizzato dal Comandante del Porto, sempre che non si tratti di casi di forza maggiore o di stato di necessità. In tal caso, deve essere tempestivamente informata l'Autorità Marittima.

Art. 14

(Lavori a bordo di navi e/o unità in sosta nel porto)

1. Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo di navi/unità ormeggiate a banchine operative, salvo quei piccoli interventi che non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina.
2. Eventuali deroghe saranno esaminate dall'Autorità Marittima esclusivamente in caso di comprovata necessità in base alle norme del presente Regolamento e sempre che vi siano ormeggi liberi, fatta salva l'applicazione delle vigenti normative in materia di cantieristica navale.

Art. 15

(Obbligo di comunicazione in caso di avaria)

Qualora dovessero verificarsi inconvenienti/avarie che impediscono alle navi/unità di riprendere la navigazione, il comando di bordo dovrà, tempestivamente, informare l'Autorità Marittima che provvederà ad impartire le dovute disposizioni.

Capo II

Unità da diporto provenienti da porti esteri

Art. 16

(Obbligo di informazione per i gestori di posti di ormeggio)

1. I concessionari di strutture per la nautica da diporto, pontili galleggianti e/o banchine portuali, nonché i gestori di qualsiasi posto d'ormeggio destinato ad ospitare unità da diporto, ivi compresi i cantieri nautici, non appena abbiano notizia dell'arrivo in porto di unità da diporto provenienti da paesi extra UE, ovvero aventi a bordo persone (sia equipaggio che passeggeri) di nazionalità "extra Schengen", hanno l'obbligo di avvisare tempestivamente (via VHF ovvero telefonicamente) l'Autorità marittima, il competente ufficio della Polizia di Stato e l'Agenzia delle Dogane, riferendo preliminari notizie sugli stessi e sull'unità.
2. Al momento dell'arrivo dell'unità al posto d'ormeggio assegnato, i concessionari/gestori hanno, altresì, l'obbligo di identificare e registrare compiutamente tutte le persone presenti a bordo, tramite passaporto ovvero altro documento di identificazione riconosciuto, e di acquisire copia della documentazione riguardante l'equipaggio, i passeggeri e l'unità da diporto, inviando senza ritardo il tutto ai suddetti Uffici.

Capo III

Disarmo e sosta inoperosa di unità

Art. 17

(Disposizioni per le navi in disarmo e/o in sosta inoperosa)

1. Per le disposizioni da osservare per il disarmo e/o la sosta inoperosa di unità presso il porto di Cattolica, si rinvia alla corrispondente disciplina di carattere generale adottata dalla Capitaneria di porto di Rimini.
2. La sosta, senza equipaggio a bordo, di unità da diporto non provviste di ruolo o ruolino equipaggio, è consentita esclusivamente presso gli approdi turistici o i punti di ormeggio autorizzati.
In particolare, nell'ambito del porto di Cattolica, l'ormeggio e la sosta di unità da diporto sono vietati:
 - nelle banchine destinate alle unità da pesca e alle operazioni commerciali;



CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CATTOLICA
Regolamento del Porto di Cattolica – Ed. Agosto 2024

- nei tratti di banchina appositamente segnalati adibiti all'ormeggio dei mezzi della Guardia Costiera e delle altre Amministrazioni dello Stato;
- nello specchio acqueo antistante lo scalo d'alaggio;
- nel tratto di banchina antistante i distributori di carburante, se non interessate dal rifornimento;
- lungo i moli del canale di accesso al porto.

PARTE II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE IN AMBITO PORTUALE

Art. 18
(Disposizioni generali)

1. Qualsiasi tipologia di attività/iniziativa che si intende effettuare all'interno dell'ambito portuale di Cattolica, deve essere preventivamente autorizzata dalla locale Amministrazione Comunale previo parere dell'Autorità Marittima.
2. L'esercizio delle attività elencate nella pertinente Ordinanza della Capitaneria di porto di Rimini all'interno del porto di Cattolica e nelle sue adiacenze è soggetto alla vigilanza del Comandante del porto ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice della Navigazione, e lo svolgimento delle stesse, per loro natura strettamente connesse ad aspetti attinenti la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e il coordinamento dei servizi antincendio portuali, è subordinato alla preliminare iscrizione nel registro previsto dall'art. 68, comma 2 del Codice della Navigazione tenuto presso la Capitaneria di porto di Rimini, secondo le modalità di cui alla predetta Ordinanza cui si fa integrale rinvio.
3. È vietato svolgere a bordo delle unità agli ormeggi attività commerciali, professionali, artigianali, fatte salve quelle espressamente autorizzate.

Art. 19
(Riprese cinematografiche in porto)

1. Nell'ambito del porto di Cattolica, è vietato eseguire riprese cinematografiche, televisive, etc. a scopo commerciale o comunque di lucro a chiunque non sia stato preventivamente autorizzato dal Comandante del Porto.
2. Prima di richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli interessati dovranno munirsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 20
(Deposito temporaneo di merce e materiali in ambito portuale)

1. È vietato il deposito di merce e materiali di ogni genere sulle banchine del porto di Cattolica e nelle aree demaniali marittime limitrofe, fatta eccezione per quelle rientranti nel ciclo delle ordinarie operazioni portuali e per le altre attività funzionali a quelle portuali, entro i limiti e le modalità indicati nel presente Regolamento e nelle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Durante le operazioni commerciali, sarà cura dei responsabili limitare il transito di persone estranee, avendo cura di sorvegliare gli accessi fino al termine delle stesse. Al termine dell'attività lavorativa, le banchine devono essere lasciate libere da ogni ingombro e pulite.
3. Sulle banchine portuali e nelle aree retrostanti non può essere depositato alcun attrezzo e/o materiale di qualsiasi genere proveniente dall'attività di pesca e non può essere effettuata alcuna stesura di reti e/o cavi.
4. Qualora, con carattere di eccezionalità e previo "*nulla osta*" dell'Autorità marittima, venga consentito di mantenere una o più ceste delle reti sulle banchine del porto, queste devono essere poggiate su pallet in legno e ricoperte con teli di plastica.

Art. 21

(Rifornimento di carburanti alle navi nel porto di Cattolica)

1. Le operazioni di rifornimento delle navi/unità sono consentite esclusivamente a mezzo dei distributori automatici fissi in banchina e negli spazi appositamente destinati e disciplinati dal “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili”, approvato e reso esecutivo dall’Ordinanza n. 114/2003 datata 01/12/2003 della Capitaneria di Porto di Rimini e ss.mm.ii..
2. È vietato effettuare rifornimento di combustibile mediante travaso da taniche, fusti o altro contenitore.

Art. 22

(Lavori a bordo con l’uso di fiamma)

L’esecuzione di lavori che comportino l’uso di fiamma durante gli interventi di manutenzione, riparazione e trasformazione nonché le operazioni di ossitaglio, saldature ad arco, elettrica o altro a bordo di navi e galleggianti, in armamento o in disarmo, ormeggiate o ancorate, è subordinato al preventivo nulla osta dell’Autorità Marittima locale, in osservanza delle procedure e delle modalità dettate dall’Ordinanza n. 49/2019 del 03/06/2019 della Capitaneria di Porto di Rimini.

Articolo 23

(Esecuzione di lavori subacquei)

Qualsiasi attività da compiersi nelle acque rientranti nel porto di Cattolica con l’impiego di palombari o sommozzatori dovrà svolgersi in aderenza all’Ordinanza n. 12/2020 in data 05/03/2020 della Capitaneria di Porto di Rimini.

Articolo 24

(Operazioni di varo ed alaggio unità)

1. Nell’ambito del porto di Cattolica, l’alaggio e il varo delle unità vengono ordinariamente svolti nelle aree, assentite o meno in concessione, destinate a finalità cantieristiche; all’interno di esse, si applicano la pertinente normativa e le eventuali prescrizioni dell’ente concedente. Qualora venga individuato, in via temporanea o definitiva, un tratto di banchina pubblica per tali operazioni a mezzo di gru semoventi, le stesse possono essere effettuate esclusivamente dalle ditte autorizzate ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav., con occupazione limitata sino al termine di dette attività e con divieto di attracco permanente. È fatto divieto di effettuare tali operazioni al di fuori della banchina individuata a tale scopo.
2. Lo svolgimento delle attività di varo e alaggio su tratti di banchina pubblica, qualora interessino strade aperte al traffico veicolare e pedonale, è subordinato al possesso di apposita e specifica autorizzazione di chiusura temporanea del transito, da rilasciarsi da parte del Comando di Polizia Municipale di Cattolica ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
3. Fatte salve diverse specifiche valutazioni dell’Autorità marittima locale, è fissata in mt. 10,00 la lunghezza massima delle unità navali che possono essere alate e/o varate nei tratti di banchina pubblica, con portata massima, in rapporto ai mezzi operanti in dette operazioni, non superiore a 30,00 tonnellate complessive.
4. Le operazioni di alaggio o di varo mediante autogru, macchine operatrici o altri mezzi di sollevamento e movimentazione possono essere condotte esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine assicurate. Gli armatori/proprietari che intendono alare o varare le proprie unità nel porto di Cattolica a mezzo autogrù, devono effettuare una comunicazione, in carta semplice ed in duplice copia, almeno 48 ore prima dell’inizio delle operazioni da effettuare. L’istanza deve essere firmata per accettazione dalla ditta/società esecutrice dell’operazione in conto terzi.

5. L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, verificata la regolarità della documentazione presentata e l'inesistenza di condizioni ostative allo svolgimento delle operazioni richieste, comunicherà eventuali limitazioni/restrizioni all'effettuazione delle operazioni ovvero, se ritenute opportune, eventuali ulteriori prescrizioni.
6. Durante le fasi di alaggio/varo, la ditta/società esecutrice è tenuta alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi:
 - a) le operazioni potranno essere eseguite esclusivamente dal personale tecnico della ditta autorizzata, che dovrà, altresì, delimitare e segnalare l'area delle operazioni, ricomprendendo l'intero raggio di azione del braccio del mezzo di sollevamento e del carico ad esso collegato, lasciando comunque un margine di sicurezza aggiuntivo determinato in base alle condizioni ambientali ed alla buona pratica. La suddetta area lavori dovrà essere adeguatamente sorvegliata per tutta la durata delle operazioni, al fine di evitare che persone e/o mezzi estranei alle stesse possano pericolosamente entrare nel raggio di azione della gru e del carico sospeso;
 - b) nella zona di mare prospiciente l'area interessata dai lavori sono interdetti l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale non direttamente coinvolta nelle operazioni di alaggio/varo nonché il transito a meno di 10 (dieci) metri di distanza dal raggio di azione della gru;
 - c) prima dell'inizio dei lavori, il personale operante dovrà assicurarsi che tutti gli apprestamenti utilizzati per le operazioni (argani, verricelli, cavi, bilancieri, fasce e simili), siano idonei a sostenere il carico del mezzo da movimentare e che siano stati regolarmente sottoposti ai collaudi, verifiche, ispezioni e previste manutenzioni periodiche nonché muniti delle prescritte certificazioni di legge in corso di validità, che dovranno essere prontamente esibite a richiesta delle Autorità preposte ai controlli;
 - d) non dovranno essere provocate situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e dovranno essere adottate, di conseguenza, tutte quelle precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di incidenti;
 - e) lo spazio di manovra dovrà essere libero e a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche e/o tombini presenti nella zona delle operazioni;
 - f) le operazioni dovranno avvenire senza persone a bordo dell'unità navale da alare/varare e nelle aree previste dal vigente Regolamento;
 - g) durante l'eventuale transito in ambito portuale l'autogru o l'apparecchiatura di sollevamento dovrà osservare le pertinenti norme del Codice della Strada, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione veicolare in ambito portuale;
 - h) le operazioni di varo/alaggio dovranno essere effettuate con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru, con espresso divieto di sollevare e/o trasportare persone nonché carichi superiori alla portata nominale e/o carichi tali da mettere a rischio la stabilità dell'autogru;
 - i) il personale addetto alle operazioni dovrà, inoltre, assicurarsi delle condizioni generali dell'area interessata, dell'idoneità della stessa a sopportare il carico costituito dal mezzo impiegato per il sollevamento e dall'unità da movimentare, sospendendo le operazioni in caso di incertezza;
 - j) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni danno a persone e cose nonché alle banchine, aree demaniali marittime o portuali ed alle relative infrastrutture. A tal fine, è vietato lasciare, anche per brevi periodi, il carico sospeso incustodito;
 - k) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di prevenire ogni forma d'inquinamento marino o dell'ambiente costiero, con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali. A tal fine, è vietato movimentare unità navali che contengano merci pericolose e/o inquinanti, prima dell'inizio dell'attività di alaggio o varo pertanto, il personale operante dovrà verificare che l'unità interessata non contenga liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
 - l) al termine dei lavori l'area interessata dovrà essere rimessa in pristino stato e l'eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa; la permanenza dei

mezzi operanti e delle unità navali nelle aree pubbliche è consentita per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'alaggio o il varo del mezzo nautico.

7. È fatto divieto di lasciare unità navali alate sul pubblico demanio marittimo o presso le banchine portuali, se non espressamente autorizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 25 **(Ponte Mobile Levatoio)**

Il ponte mobile levatoio unisce le due sponde del porto canale nell'ambito dei Comuni di Cattolica e Gabicce Mare. Il servizio di apertura e chiusura è disciplinato dall'Ordinanza n. 114/2015 del 20/11/2015 della Capitaneria di Porto di Rimini.

Gli orari di apertura al transito pedonale sono così individuati:

- 1) Dal 1° maggio al 30 settembre: dalle ore 07.00 alle 02.00;
- 2) Dal 1° ottobre al 30 aprile: dalle 07.00 alle 24.00.

Nei restanti periodi il ponte rimarrà aperto per consentire la libera navigazione.

Il traffico marittimo ha la precedenza su quello pedonale.

Per consentire la navigazione durante le fasce orarie di apertura del ponte al transito pedonale, lo stesso verrà chiuso ai pedoni, per i primi 5 minuti all'inizio di ogni ora su richiesta delle unità navali che intendono transitare per raggiungere la parte a monte del canale.

Articolo 26 **(Servizio di traghettamento tra le sponde)**

Il servizio di traghettamento persone, tra le sponde del canale che collega il Comune di Cattolica con quello di Gabicce Mare, è svolto generalmente nel periodo da maggio a settembre di ogni anno ed è regolamentato da apposita ordinanza, emanata annualmente dalla Capitaneria di porto di Rimini, a cui si rimanda per le prescrizioni di dettaglio.

È vietato effettuare il traghettamento delle persone da una sponda all'altra, se non espressamente autorizzati.

Articolo 27 **(Imbarco e Sbarco Passeggeri)**

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalla bandiera, che approdano e partono dal porto di Cattolica, impiegate in viaggi:

- 1) <20 miglia da porto a porto (approdi compresi): devono effettuare l'attività di conteggio delle persone a bordo, compreso equipaggio, indicando anche i soggetti che viaggiano a titolo gratuito;
- 2) >20 miglia da porto a porto (approdi compresi): oltre a quanto stabilito dal punto 1), devono implementare un sistema di registrazione delle informazioni da parte della Società.

Alla partenza dell'unità, sarà cura del comandante di bordo, dopo aver verificato che il numero di persone non superi il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, comunicare con qualsiasi mezzo idoneo (VHF, Telefono, etc), alla locale Autorità Marittima il numero totale delle persone a bordo.

Per la disciplina completa riferirsi alle pertinenti disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto di Rimini.

Articolo 28 **(Attività sportive/esercitazioni/prove/allenamenti in acque portuali)**

Nel bacino portuale, è vietata, salvo rilascio di espressa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, ogni attività non direttamente connessa con il traffico marittimo, come: gare ed esercitazioni veliche, bagni di mare, pesca subacquea, navigazione con scooter acquatici e windsurf,

sci nautico, ecc. È altresì vietato ogni tipo di esercitazione e/o prova con qualsiasi unità sia a motore che a remi e/o vela, se non preventivamente autorizzata.

Articolo 29
(Pesca in ambito portuale)

1. La pesca professionale è vietata nell'intero ambito portuale.
2. L'attività di pesca sportiva nell'ambito del porto di Cattolica è consentita lungo la banchina di ponente prospiciente il ristorante "IL FARO", quando assente ogni tipo di attività portuale, come disciplinato dall'articolo 2 dell'Ordinanza n. 29/2011 emanata in data 29/04/2011 dalla Capitaneria di porto di Rimini. Il tratto di banchina dovrà essere lasciato libero da ogni impedimento e pulito al termine delle operazioni di pesca. Al di fuori di quanto previsto dall'ordinanza sopracitata, qualsiasi altra attività è soggetta all'autorizzazione del Comandante del Porto ai sensi dell'art. 79 Cod. Nav..

Articolo 30
(Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico – obblighi di notifica)

1. In attuazione del Decreto Legislativo 08 novembre 2021, n. 197, per il porto di Cattolica si applica il "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico relativo ai porti di Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria" – Ed. 2022, reso esecutivo con Ordinanza n. 87/2023 datata 27/09/2023 della Capitaneria di porto di Rimini.
2. Per le modalità di notifica e conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, si rimanda al capitolo 5 ("oneri e divieti a carico delle unità navali") del predetto Piano di raccolta e gestione.
3. È fatto divieto di disperdere nell'ambiente gli oli usati, prodotti dal cambio dei lubrificanti effettuato a bordo di unità navali che approdano o stazionano nel porto di Cattolica. È altresì vietato disperdere: miscele oleose, miscugli acqua-olio, contenitori di olio, filtri di carburante, batterie usate e loro elementi, e qualsiasi altro materiale costituente rifiuto, così come previsto nella vigente legislazione di carattere ambientale.

Articolo 31
(Scarichi in mare di unità)

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di scarichi e di prevenzione antinquinamento, nonché quanto previsto dall'Ordinanza n. 94/2005 in data 25/10/2005 della Capitaneria di porto di Rimini, nell'ambito del porto di Cattolica è fatto divieto a tutte le unità di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo.

Articolo 32
(Pompaggio delle sentine)

Alle unità ormeggiate in porto è vietato pompare in mare acqua di sentina, ovvero lavare la coperta della stessa unità, laddove sulla stessa vi siano tracce di oli, di combustibili ovvero di altre sostanze inquinanti.

Articolo 33
(Divieti in generale)

In tutto l'ambito portuale è inoltre vietato:

- lavare e cernere il pescato di qualsiasi specie, a meno che ciò non avvenga in locali adeguati e sempre che l'operazione sia conforme a quanto previsto dalle norme igienico sanitarie e in materia di tutela ambientale; in particolare, per ovvi motivi di carattere igienico-sanitario, non può essere utilizzata l'acqua prelevata dallo specchio acqueo portuale;
- affiggere manifesti, avvisi e stampe in genere, nonché qualsiasi attività propagandistica a mezzo altoparlanti;



CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CATTOLICA
Regolamento del Porto di Cattolica – Ed. Agosto 2024

- accendere fuochi;
- effettuare la vendita ambulante senza la preventiva autorizzazione che, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia, deve essere richiesta al Comune di Cattolica, previo parere dell'Autorità Marittima;
- gettare nelle acque portuali scarti o rimanenze del pescato.

PARTE III
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AMBITO PORTUALE

Articolo 34
(Campo di applicazione)

Le presenti norme si applicano all'interno di tutte le aree demaniali marittime costituenti l'ambito portuale di Cattolica, comprese le aree demaniali interne aperte all'uso pubblico e pertanto interessate dal transito urbano.

Art. 35
(Aree operative portuali – individuazione e disciplina)

1. Per aree operative portuali si intendono tutte le aree demaniali marittime facenti parte del porto di Cattolica destinate esclusivamente e/o prevalentemente allo svolgimento delle operazioni portuali, ai servizi marittimi e alle attività connesse con la navigazione marittima in genere, dove può essere ammessa la circolazione veicolare (moli, banchine, calate, imbarcaderi, pontili, aree di stoccaggio, varchi di accesso e comunque tutte le aree interne del porto).
2. Nelle predette aree demaniali e nelle aree non destinate alla sosta (strisce blu e bianche) predisposte dal Comune di Cattolica e/o comunque nelle zone non aperte al libero transito, si applicano le norme del Codice della Navigazione, in particolare in tutte le BANCHINE COMMERCIALI (Ponente – Peschereccia – Levante), con divieto di circolazione e sosta ad eccezione dei veicoli impegnati in operazioni commerciali, per il tempo necessario allo svolgimento di tale attività.

Art. 36
(Aree aperte all'uso pubblico)

Nelle restanti aree demaniali marittime facenti parte del porto di Cattolica che, a seguito delle intese intercorse tra l'Autorità marittima e il Comune di Cattolica, sono individuate quali strade interne aperte all'uso pubblico, è ammessa la libera circolazione e si applicano le norme del Codice della Strada.

Art. 37
(Accesso – limiti e divieti)

1. ACCESSO IN PORTO DELLE PERSONE: nell'ambito del porto di Cattolica, è consentito l'accesso a piedi purché vengano osservate le prescrizioni del presente Regolamento e quelle riportate nella segnaletica appositamente predisposta per indicare pericoli e zone interdette. La circolazione a piedi negli ambiti portuali è effettuata a rischio e pericolo degli interessati. In ambito portuale i pedoni devono comunque procedere prestando la massima attenzione, con divieto di:
 - a. avvicinarsi in modo pericoloso al ciglio delle banchine, ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni marittime e portuali;
 - b. abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano di calpestio, avventurandosi su massi di coronamento o altre infrastrutture portuali non destinate al transito pedonale;
2. ACCESSO IN PORTO DEI VEICOLI: Nelle aree operative del porto di Cattolica l'accesso veicolare è consentito a coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica, ferme restando le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente e eventuali Ordinanze applicabili in materia di port security e di sicurezza sui luoghi di lavoro. I permessi relativi ai veicoli devono essere sempre tenuti esposti in modo ben visibile sul parabrezza.

Art. 38
(Esenzioni)

Ferme restando le ulteriori restrizioni e divieti previsti dalle normative vigenti, dalle Ordinanze applicabili in materia di port security e dalle disposizioni a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei luoghi di lavoro, sono esentati dall'obbligo di cui al precedente articolo 37 comma 2 del presente Regolamento e possono liberamente accedere alle aree portuali per ragioni del loro ufficio ovvero per motivi di servizio, di lavoro nonché per esigenze connesse ai servizi marittimi:

1. i veicoli e il personale appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al servizio pubblico di emergenza e di pronto soccorso, ai servizi pubblici di igiene urbana ed assimilabili con i mezzi di servizio e durante l'espletamento del servizio stesso;
2. gli autoveicoli privati con medico a bordo in chiamata d'emergenza per assistere personale in ambito portuale;
3. il personale dipendente dal Compartimento marittimo di Rimini e i rispettivi veicoli se muniti di contrassegno conforme all'allegato B al D.M. 09/03/1994, n. 112, regolarmente esposto;
4. i veicoli e i relativi titolari di tessera di libero accesso ai porti rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.M. 08/06/1987, con obbligo di esposizione della suddetta tessera sul veicolo in modo ben visibile;
5. i titolari, dipendenti ed i veicoli dei soggetti iscritti nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav., come da questi ultimi comunicati in occasione della prevista iscrizione presso il registro tenuto dalla Capitaneria di porto di Rimini, con obbligo di esposizione della comunicazione sul veicolo in modo ben visibile;
6. i veicoli per la consegna di merci, materiali e generi di consumo alle navi e ai concessionari di esercizi commerciali nelle banchine portuali, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni;
7. agenzie marittime e spedizionieri doganali aventi sede operativa nella Provincia di Rimini in possesso di apposito permesso;
8. soggetti pubblici e privati non rientranti nella casistica sopra descritta per i quali l'Autorità Marittima, in casi assolutamente eccezionali e limitati, potrà valutare l'assegnazione di permessi temporanei in ragione delle esigenze di carattere portuale, con preferenza per le fattispecie che possano meglio perseguire un pubblico interesse;
9. ogni altro soggetto o veicolo espressamente esentato dall'Autorità Marittima.

Articolo 39
(Validità, rilascio, duplicato, rinnovo e revoca dei permessi di accesso in porto)

1. I permessi hanno validità annuale, con riferimento all'anno solare (dalla data del rilascio fino al 31 dicembre di ciascun anno), fatta eccezione per i permessi di accesso temporaneo rilasciati per motivi contingenti ed occasionali. I permessi sono rilasciati dall'Autorità Marittima, previa presentazione da parte degli interessati di apposita motivata istanza, ad esito favorevole della relativa istruttoria.
2. I dipendenti di ditte, società o altri enti, concessionari di servizio o iscritti nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dall'Autorità Marittima, dovranno far pervenire le istanze tramite i propri datori di lavoro.
3. Qualora smarriti o deteriorati, possono essere rilasciati duplicati a seguito di apposita istanza. L'Autorità Marittima dovrà, comunque, essere immediatamente informata dell'eventuale smarrimento. È vietata qualsiasi correzione e/o manomissione dei permessi se non a cura dell'Autorità Marittima. I permessi sono strettamente personali e del loro uso ne rispondono direttamente i titolari.
4. I permessi di accesso sono revocabili, anche durante il corso di validità, con provvedimento motivato, per illecito o irregolare uso da parte dei rispettivi titolari; per grave e reiterata inosservanza, da parte dei titolari, delle norme previste nel presente regolamento; per

intervenuta carenza dei requisiti soggettivi del titolare, ovvero, delle motivazioni poste a sostegno della determinazione al rilascio del permesso stesso.

5. Nel caso di richiesta di accesso occasionale il richiedente dovrà comunicare, almeno 24 ore prima, la motivazione della richiesta di accesso indicando numero di targa del veicolo e nominativo del conducente. Alla comunicazione dovranno essere allegati copia del libretto di circolazione del mezzo e del documento di riconoscimento del conducente.
6. Il permesso/contrassegno/autorizzazione dovrà essere esposto sul veicolo in sosta in maniera visibile.
7. Se muniti di permesso di accesso in porto, annuale o temporaneo, i veicoli in questione potranno essere lasciati in sosta temporanea all'interno degli appositi stalli nel porto di Cattolica, per il tempo strettamente necessario.
8. **L'utilizzo dei contrassegni presuppone conoscenza integrale dei potenziali pericoli derivanti dalle attività portuali e dalle norme di circolazione portuale con conseguente manleva da ogni responsabilità per l'Autorità Marittima concedente ivi compresi per eventuali furti o danneggiamenti che i veicoli possano subire durante la temporanea sosta.**

Art. 40
(Obblighi)

1. La circolazione stradale nelle aree portuali è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e con l'osservanza degli obblighi, divieti e limitazioni, risultanti dalla segnaletica verticale ed orizzontale appositamente posizionata e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione. La circolazione non deve, in ogni caso, intralciare il traffico portuale. Tutti coloro che accedono nell'ambito portuale, devono fare uso di veicolo abilitato alla circolazione stradale ed in regola con le norme previste dal Codice della Strada.
2. Chiunque intenda accedere, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle aree portuali, lo fa a proprio rischio e pericolo e deve adottare ogni precauzione in dipendenza delle oggettive condizioni di agibilità e destinazione di dette aree che possono costituire rischio e/o pericolo per la circolazione di veicoli e di persone, adottando, nell'occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi. Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale. In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:
 - a) delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
 - b) delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
 - c) della possibile circolazione di pedoni;
 - d) del manto stradale potenzialmente interessato da fenomeni non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);
 - e) di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, con particolare riferimento al caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta.
3. Fatte salve le aree aperte all'uso pubblico, l'accesso a persone e veicoli è consentito per il solo tempo strettamente necessario al disbrigo di pratiche amministrative-commerciali.
4. Fermo restando il disposto di cui al comma 1 del successivo articolo, il **limite massimo di velocità, nelle aree portuali, è determinato in 30 Km/h**, fatta eccezione per gli autoveicoli della Capitaneria di porto, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia e di Enti di Assistenza sanitaria impiegati in situazioni di emergenza. È, comunque, fatto obbligo ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato

dei luoghi, avuto riguardo, altresì, alle limitazioni relative al veicolo stesso, al sistema di frenatura, al peso, alle condizioni della strada e del traffico per la pubblica incolumità e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali.

5. IN TUTTE LE AREE PORTUALI È VIETATO:

- a) il sorpasso tra veicoli;
- b) superare la velocità di 30 Km/h;
- c) il transito, la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo lungo tutte le banchine, nello spazio fra il ciglio banchina e la linea continua e comunque entro la fascia dei 1,5 (unovirgolacinque) metri dal ciglio delle stesse, presso i punti di distribuzione carburante, nell'area riservata ai mezzi di soccorso della Guardia Costiera e nelle altre zone appositamente segnalate. Sono fatti salvi ulteriori divieti discendenti da apposite Ordinanze emanate a salvaguardia della pubblica incolumità (presenza di aggroamenti, pericolo di cedimenti, ecc.);
- d) sulle banchine è vietato il transito, la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da navi nel tratto corrispondente alla esecuzione delle stesse e, comunque, entro il raggio di azione e manovra delle gru e degli altri strumenti portuali operanti a mezzo di apposita segnaletica amovibile. Gli stessi divieti sono vigenti nei pressi di bitte, durante l'ormeggio di navi, durante l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, le operazioni di bunkeraggio ecc. Si dovrà, in ogni modo, rispettare ogni più idonea norma di prudenza durante l'avvicinamento al ciglio banchina;
- e) lasciare veicoli o mezzi pesanti incustoditi;
- f) la sosta di qualsiasi veicolo in prossimità delle gru, quando inopere, e comunque sotto i cavi dei ganci sospesi e relativi bracci;
- g) la sosta di qualsiasi veicolo in prossimità di merci autorizzate ad essere depositate nelle aree portuali a ciò destinate o assentite in concessione. A cura del proprietario del materiale deve essere predisposta apposita segnaletica;
- h) emettere suoni che possano recare disturbo alla quiete pubblica, compresi i suoni emessi a mezzo di altoparlante, autoradio ed altri apparati di diffusione. Il dispositivo di segnalazione acustica dovrà essere usato con la massima discrezione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione dovrà essere la più breve possibile;
- i) fermi restando i divieti previsti dalle presenti disposizioni, nelle altre aree portuali la sosta e la fermata dei veicoli non deve recare intralcio alla circolazione e il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la manovra;
- j) la fermata e sosta dei veicoli è sempre vietata nelle zone adiacenti ai varchi di ingresso.

- 6. I veicoli lasciati in sosta vietata nelle aree portuali potranno essere rimossi d'autorità su disposizione di questa Autorità Marittima a spese, comprese quelle di custodia, a carico del conducente e/o proprietario.** Parimenti, in considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio dei veicoli parcheggiati in ambito portuale che costituiscano intralcio alle operazioni di soccorso ovvero alle operazioni marittime e portuali che ivi si svolgono. Le relative spese di rimozione, trasporto e custodia saranno ad esclusivo carico del proprietario del veicolo interessato, di volta in volta, dalla violazione.

Art. 41
(Particolari categorie di veicoli)

1. La circolazione nell'ambito delle aree portuali di particolari categorie di veicoli, quali macchine operatrici, gru, carrelli elevatori e simili destinati alle operazioni portuali, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e di ogni altro provvedimento che l'Autorità Marittima ritenga necessario adottare ai fini della sicurezza e della funzionalità del porto.
2. In particolare:
 - a) Il limite massimo di velocità per tali mezzi è di 10 Km/h;

- b) I conducenti di detti automezzi, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a persone e/o cose;
 - c) Durante il movimento devono essere utilizzati i prescritti segnali acustici e luminosi.
3. Per qualsiasi eventuale danno occorso a persone e/o cose a seguito di incidente risponde, in solido con il conducente, la Ditta o Società proprietaria del mezzo, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo le vigenti normative in materia di responsabilità civile e/o penale di cui al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 42

(Zona di sosta per i veicoli del personale dell'Autorità marittima)

Lungo il marciapiede antistante la sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica, entro gli appositi spazi delimitati in giallo, la sosta è riservata esclusivamente alle autovetture appartenenti al personale in servizio presso l'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica o altri uffici dell'Autorità marittima.

Art. 43

(Aree di sosta)

In tutto l'ambito portuale, la sosta di veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa eventualmente indicate. La sosta dei veicoli è altresì consentita soltanto nei modi indicati dagli appositi spazi (strisce bianche o blu).

Art. 44

(Sicurezza portuale)

L'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica, per contingenti necessità di sicurezza portuale, intesi nella loro accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni negli ambiti portuali, come individuati dal presente Regolamento, ovvero a porzioni di essi, anche ai soggetti muniti di apposito permesso.

Art. 45

(Incombenze del Comune di Cattolica)

Il Comune di Cattolica è competente in materia di installazione e mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale relativa alla circolazione stradale in ambito portuale, della cui manutenzione è altresì responsabile.

Art. 46

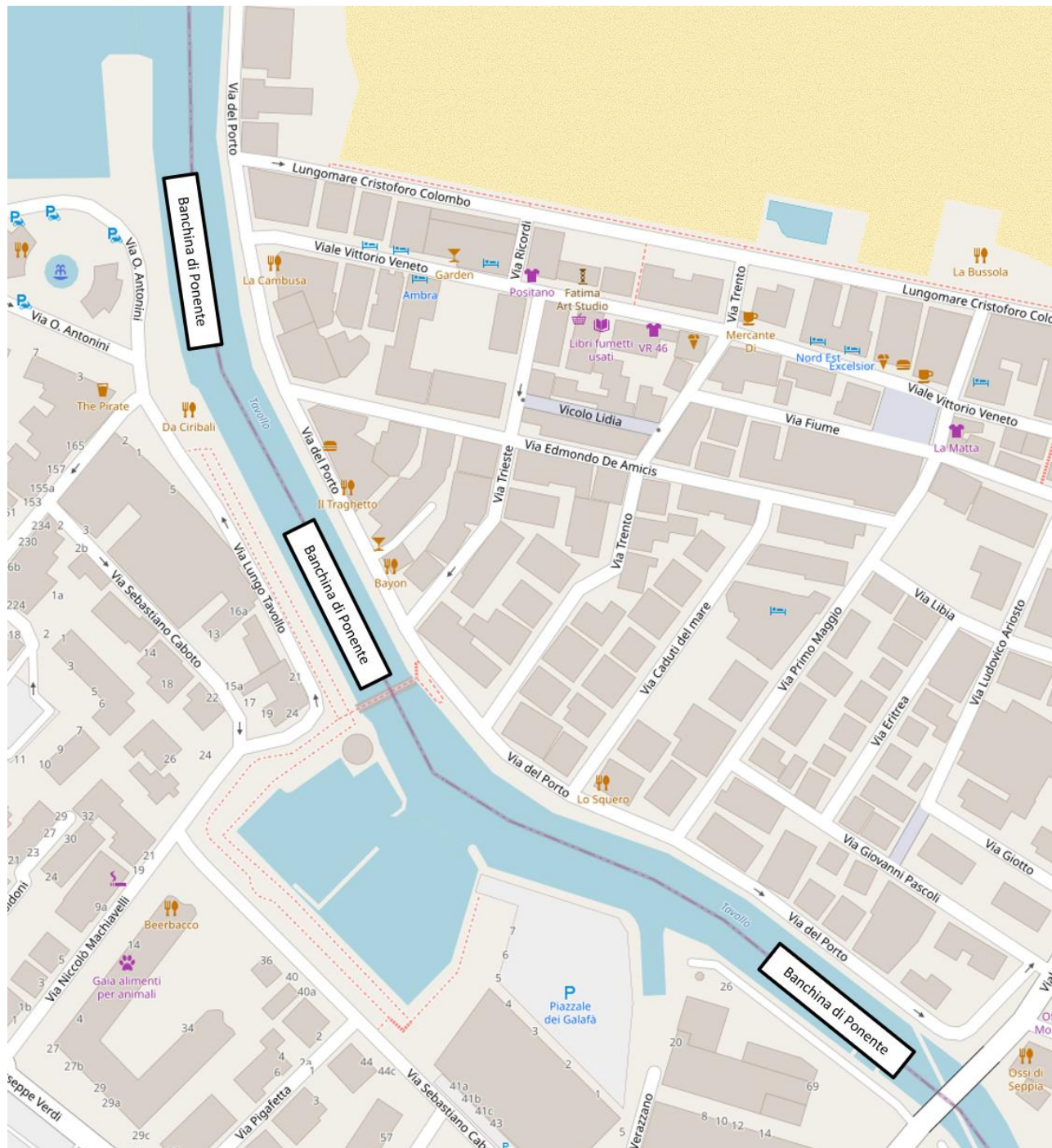
(Disposizioni integrative e transitorie)

In attesa dell'apposizione della prescritta segnaletica, dove prevista, ovvero nei luoghi ove sia mancante o carente, le norme contenute nella presente ordinanza dovranno essere osservate e saranno applicate ove possibile e comunque in presenza di infrazioni gravi ed incontestabili.

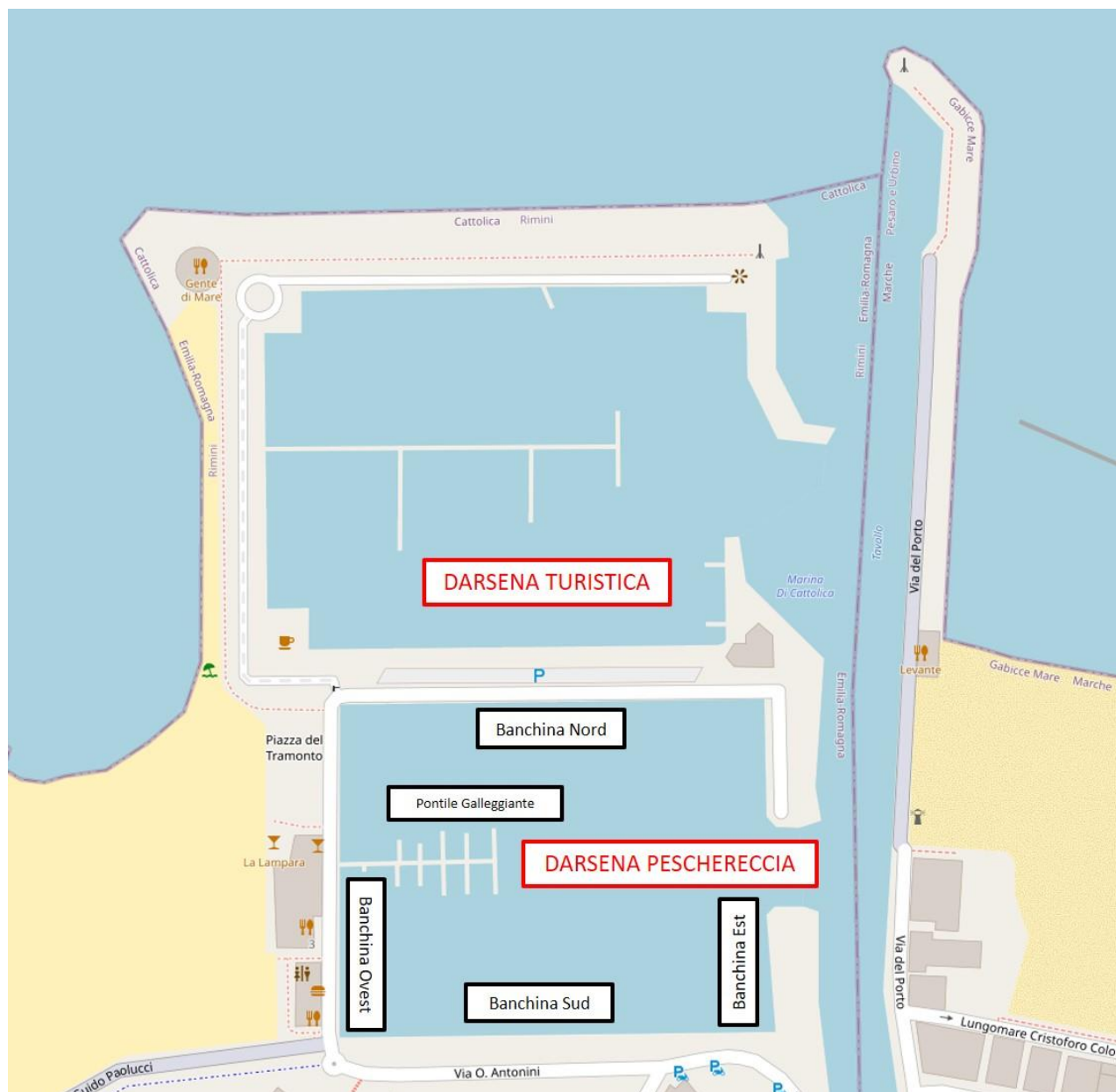
Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontani dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.

ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA DELLE BANCHINE DEL PORTO DI CATTOLICA

a) Banchina di ponente



b) Darsena peschereccia



A detailed map of the Banchina di Levante area in Rimini. The map shows the coastline with the sea to the right and land to the left. A red dashed line runs along the coast, with a black dot marking the location of the Banchina di Levante. The area is labeled 'Banchina di Levante' in a black box. Other labels include 'Via del Porto', 'Lungomare Cristoforo Colombo', 'Marina Di Cattolica', 'Tavolito', 'Emilia-Romagna', 'Rimini', 'Cattolica', 'Pesaro e Urbino', 'Gabicce Mare', and 'Levante'. A small icon of a person is visible near the Banchina di Levante.